*Arcidiocesi di Trento*

Norme diocesane per il rinnovo

dei Consigli pastorali parrocchiali

**Composizione**

1. Il Consiglio pastorale parrocchiale è costituito da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri. Il Parroco, sentito nella prima riunione il Consiglio eletto, può nominare fino ad un massimo di due ulteriori membri a titolo di integrazione.
2. Può far parte del Consiglio pastorale parrocchiale il fedele che ha compiuto il 16° anno di età, professa la fede cattolica ed ha ricevuto i Sacramenti dell’iniziazione cristiana.
3. Il mandato di membro del Consiglio pastorale parrocchiale cessa per dimissioni o per tre assenze ingiustificate consecu­tive.

**Funzionamento**

1. Il Consiglio pastorale parrocchiale dura in carica cinque anni, permane anche con l’avvicendamento del Parroco e deve essere convocato almeno quattro volte all’anno.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario compongono la Presidenza, che ha il compito di predisporre l’ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio pastorale parrocchiale è il Parroco; egli convoca le sedute del Consiglio. Il Vicepresidente e il Segretario sono eletti dal Consiglio a scrutinio segreto. Il Segretario invia le convocazioni e redige i verbali.
3. Le convocazioni, complete di ordine del giorno, devono essere recapitate almeno cinque giorni prima della rispettiva riunione. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei membri. Per argomenti specifici, alle sedute del Consiglio possono essere invitati esperti o consulenti, senza diritto di voto. Per verificare gli orientamenti può essere richiesto il voto dei membri. Non sono ammesse deleghe.

**Procedura di costituzione**

1. Ogni famiglia della parrocchia riceve una scheda, con l’invito a segnalare nome e cognome di persone ritenute idonee. Si faccia presente che non può candidare il fedele che ha già fatto parte del Consiglio pastorale parrocchiale negli ultimi due quin­quenni consecutivi. Verificata la disponibilità alla candi­datura delle persone indicate, si predispone la lista dei candi­dati, che viene esposta all’albo della chiesa almeno una settimana prima dell’elezione. L’elezione si tiene anche qualora il numero dei candidati sia pari al numero dei membri che si devono eleg­gere.
2. Nel caso dell’Unità pastorale già costituita, il Consiglio pasto­rale è formato da componenti scelti dai singoli Comitati al loro interno, fermi restando i limiti numerici di cui all’art. 1. Il Comitato delle singole parrocchie è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, eletti secondo le modalità di cui all’art. 7.

Trento, 22 agosto 2016

Prot. n. 372/16/E